



COMUNE DI NOLE
Città metropolitana di Torino

**AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO
DI ASILO NIDO COMUNALE IN FRAZIONE GRANGE
DI NOLE**

- CAPITOLATO SPECIALE -



Sommario

PARTE PRIMA.....	4
DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE	4
ART. 2 – ALLOCAZIONE DEL RISCHIO OPERATIVO ED ESERCIZIO DELLA CONCESSIONE	5
ART. 3– ORGANIZZAZIONE GENERALE DEI SERVIZI	6
ART. 4– SEDE DEL NIDO - DESTINAZIONE	7
ART. 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE	8
ART. 6 - OPZIONI DI MODIFICA DEL CONTRATTO	8
ART. 7 - CANONE DI CONCESSIONE	8
ART. 8 - VALORE PRESUNTO DELLA CONCESSIONE – PRESUPPOSTI DELL’EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO	9
ART. 8 – PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO.....	10
ART. 9 – CORRISPETTIVO PER LA CONCESSIONE - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI	10
ART. 10 – TARIFFE CONNESSE AI SERVIZI	11
ART. 11 - CONCESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO	12
ART. 12 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO	12
PARTE SECONDA.....	14
SPECIFICHE TECNICHE PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI	14
ART. 13 - QUADRO GENERALE DELLE PRESTAZIONI – CAPIENZA DELLA STRUTTURA	14
ART. 14 - IL SERVIZIO DI ASILO NIDO ED I SUOI OBIETTIVI	14
ART. 15 - ULTERIORI SERVIZI ALL’INFANZIA INCLUSI NELLA CONCESSIONE – PROGETTI E SERVIZI SPECIALI	15
PARTE TERZA.....	16
SERVIZI COMPLEMENTARI	16
ART. 16 - SERVIZIO DI REFEZIONE	16
ART. 17 - SERVIZIO DI PULIZIA E GESTIONE DEI RIFIUTI	16
ART. 18 - SERVIZIO DI LAVAGGIO, STIRERIA E GUARDAROBA	17
ART. 19 - GESTIONE DELLA STRUTTURA E DEI RELATIVI ARREDI	17
ART. 20 – MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	18
PARTE QUARTA	19
ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO	19
ART. 21 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO	19
PARTE QUINTA	24
PERSONALE	24

ART. 22. - PERSONALE IMPIEGATO	24
ART. 23 - RESPONSABILE DI DIREZIONE	25
ART. 24 - COORDINATRICE/COORDINATORE PEDAGOGICO/A	26
ART. 25 - FIGURA PROFESSIONALE DELL'EDUCATRICE/ EDUCATORE	26
ART. 26 - PERSONALE DI SOSTEGNO PER BAMBINI DISABILI	27
ART. 27 - PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI AUSILIARI (PULIZIE, REFEZIONE, LAVANDERIA, ECC...)	28
ART. 28 - FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	28
ART. 29 - TIROCINANTI, STUDENTI IN ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO E VOLONTARI	28
PARTE SESTA.....	29
RESPONSABILITÀ - CONTROLLI.....	29
ART. 30 - RESPONSABILITÀ CIVILE DEL CONCESSIONARIO – POLIZZA ASSICURATIVA – CLAUSOLA DI MANLEVA	29
ART. 31 - CONTROLLO DEL CONCEDENTE	30
ART. 32 - PENALI CONTRATTUALI.....	30
ART. 33 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	31
ART. 34 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO	32
PARTE SETTIMA.....	33
GESTIONE DELLA FASE ESECUTIVA DEL CONTRATTO.....	33
ART. 35 - CORRISPETTIVO E PAGAMENTI	33
ART. 36 - AUTORIZZAZIONE E RAPPORTI CON LA VIGILANZA	34
ART. 37 – RIDUZIONE DELLE RETTE	34
ART. 38 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO – GARANZIA DEFINITIVA.....	34
ART. 39 - CARTA DEI SERVIZI – INDAGINI CONOSCITIVE.....	34
ART. 40 - RECESSO DAL CONTRATTO.....	35
ART. 41 - CONTROVERSIE	35
ART. 42 - DOMICILIO LEGALE DEL CONCESSIONARIO	35
ART. 43 - RINVIO.....	35
ART. 44 - INEFFICACIA DI CLAUSOLE AGGIUNTIVE	35
ART. 45 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	35
ART. 46 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ	36
ART. 47 - CODICE COMPORTAMENTO.....	37
ALLEGATI:	
1. REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO	
2. SCHEMA PLANIMETRICO	
3. PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO	
4. MATRICE DEI RISCHI	

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione ha per oggetto la gestione del servizio pubblico di asilo nido entro i locali della struttura di proprietà comunale sita in frazione Grange di Nole - meglio descritti nelle planimetrie allegate al presente Capitolato sub **allegato 2** - la manutenzione dell'immobile, degli impianti e delle relative strutture, nei termini precisati nel presente Capitolato.
2. Il Nido è stato progettato per accogliere fino ad un massimo di 30 bambini di età compresa tra i 3 e i 36 mesi. È onere del Concessionario provvedere all'ottenimento della necessaria autorizzazione al funzionamento.
3. La Concessione comprende la gestione del servizio educativo, la cura e l'igiene personale del bambino, la fornitura di generi alimentari e distribuzione e assistenza ai pasti (compresi colazioni e merende), la manutenzione dell'immobile e delle aree di pertinenza, il servizio di igiene e pulizia dei locali e delle attrezzature.
4. Il quadro prestazionale minimo è la gestione delle attività qui di seguito illustrate, ed è oggetto di miglioramento ed integrazione in fase di offerta di gara da parte del concorrente:
 - (i) attività educativa e ludica;
 - (ii) cura e igiene del bambino
 - (iii) servizi ausiliari e somministrazione pasti, lavanderia e stireria, cura e igiene dei locali;
 - (iv) forniture di presidi igienico-sanitari, di materiale di consumo e cancelleria, compresa una scorta di pannolini e creme per far fronte alle urgenze;
 - (v) fornitura degli arredi, giochi, attrezzature usurate e/o integrazione ed implementazione degli stessi;
 - (vi) manutenzione ordinaria della struttura, ovvero degli impianti, del bene immobile e dei beni mobili,
 - (vii) gestione amministrativa in ordine alla promozione del servizio, alle iscrizioni, formulazione e gestione delle graduatorie, elaborazione e riscossione delle rette mensili da applicare agli utenti sulla base delle determinazioni del Comune, gestione e presa in carico delle morosità e conseguenziale recupero coattivo delle somme;
 - (viii) organizzazione e gestione delle eventuali attività innovative e sperimentali realizzabili in modo autonomo dal concessionario
5. La Concessione è oggetto di un lotto unico in ragione dell'esigenza di garantire una gestione unitaria dei servizi prestati.

ART. 2 – ALLOCAZIONE DEL RISCHIO OPERATIVO ED ESERCIZIO DELLA CONCESSIONE

1. Il Concessionario gestirà il Nido e i Servizi come elencati e descritti nel presente Capitolato, come eventualmente migliorati con gli impegni offerti in fase di gara, assumendo il rischio operativo connesso alla gestione.
2. Il rischio operativo risulta trasferito in capo al Concessionario in considerazione del fatto che - alla luce delle previsioni di cui all'art. 177 del D. Lgs. n. 36/2023 - il Concessionario è esposto al rischio di mancato rientro nei costi sostenuti per la gestione del servizio, in ragione della variabilità della domanda proveniente dalla possibile utenza. A questo proposito, le Parti si danno atto che il raggiungimento delle stime potenziali effettuate dal Comune in sede di gara non costituiscono alcuna garanzia in ordine all'effettiva utenza che frequenterà il Nido. E ciò anche in considerazione del fatto che la Concessione non è affidata in esclusiva al Concessionario. Infatti, altri operatori di mercato potrebbero valutare l'attivazione di altri nidi d'infanzia su comuni contermini. Pertanto, le Parti si danno atto che la copertura dei costi e l'eventuale ottenimento di un margine di utile dipenderà esclusivamente dalla gestione dei Servizi, compresa la riscossione delle rette.
3. In ragione di quanto indicato al precedente punto, le Parti si danno atto che, qualora le stime effettuate attraverso il PEF che accompagna il Contratto di Concessione non dovessero avverarsi per ragioni di normale andamento del mercato, il Concessionario non avrà alcun titolo per chiedere interventi da parte del Comune modificativi della Concessione o funzionali a modificare l'Equilibrio Economico Finanziario.
4. La Concessione presuppone la costante gestione dei Servizi. La parziale o integrale mancata esecuzione delle attività oggetto della Concessione comporterà a carico del Concessionario, oltre alle penali per inadempimento, anche una penale per mancata disponibilità dei Servizi che verrà determinata in misura pari ai costi che avrebbero dovuto essere sostenuti dal Concessionario per l'esecuzione del servizio, in relazione al periodo di durata della ridotta o mancata disponibilità. Ai fini della determinazione della penale da mancata disponibilità dei Servizi, si terrà conto dei costi indicati nel PEF dal Concessionario. L'applicazione di tale penale avverrà con atto del Responsabile Unico del Progetto, in maniera automatica e a fronte dell'accertamento della ridotta o della totale assenza di Servizi. Il pagamento della penale avverrà attraverso escussione della garanzia definitiva.
5. A garanzia della sostenibilità della gestione dei Servizi, il Contratto di Concessione è accompagnato da un PEF, presentato dal Concessionario in sede di gara, con cui viene dimostrato l'Equilibrio Economico Finanziario della Concessione. Il PEF dovrà contenere, tra l'altro, un quadro analitico di descrizione delle componenti economiche inerenti alla gestione dei Servizi.
6. L'utenza del Nido avrà rapporti giuridici ed economici esclusivamente con il Concessionario. Sarà compito quindi del concessionario provvedere all'attività di promozione esterna dei Servizi, alla

raccolta delle iscrizioni, alla riscossione delle rette in capo all'utenza, ai colloqui ed incontri con i genitori ed a quant'altro necessario per l'ottimale funzionamento della Concessione.

ART. 3– ORGANIZZAZIONE GENERALE DEI SERVIZI

1. Il Servizio deve essere prestato nel pieno rispetto di tutte le normative di settore, nonché di quelle adottate dal Comune, contenute in atti amministrativi dei vari organi comunali, riconoscendo espressamente la significativa ed essenziale funzione di programmazione e di indirizzo. Ove tali indicazioni dovessero avere un impatto sull'Equilibrio Economico Finanziario, il Concessionario potrà sottoporre al Comune istanza di riequilibrio del PEF.

2. L'organizzazione dei Servizi deve essere improntata ai criteri di efficacia ed efficienza e dovrà avvenire secondo le modalità previste dal presente Capitolato e nel progetto gestionale e organizzativo presentato in sede di gara dal Concessionario, che dovrà individuare le finalità e la programmazione delle attività educative, nonché le modalità organizzative e di funzionamento dei Servizi.

3. Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa regionale, il Concessionario dovrà redigere e consegnare prima della stipula del contratto di servizio e tenere aggiornati durante tutta la vigenza della Concessione stessa, i seguenti documenti:

- (i)** Carta dei Servizi in cui siano illustrati i servizi offerti, gli orari di apertura, le modalità di accesso, le prestazioni erogate, l'ammontare della retta.
- (ii)** Piano di gestione delle emergenze: documento che attesti le modalità attuate dalla struttura per le manovre rapide in caso di evacuazione dei locali;
- (iii)** Piano delle manutenzioni ordinarie dell'immobile con relativo registro con descrizione degli interventi e data dell'esecuzione.
- (iv)** Piano di gestione dei servizi generali: piano gestionale e delle risorse (interne o in outsourcing) destinate all'assolvimento delle funzioni di pulizia degli ambienti e preparazione/distribuzione dei pasti, secondo gli standard gestionali previsti.

ART. 4– SEDE DEL NIDO - DESTINAZIONE

1. Il Comune di Nole, ai fini della realizzazione dei Servizi, mette a disposizione del Concessionario i locali siti in Frazione Grange, sopra richiamati, e individuati in dettaglio nell'**allegato 2** al presente Capitolato.
2. L'immobile, di proprietà del Comune di Nole, è consegnato al Concessionario per tutta la durata della Concessione, nello stato in cui si trova, esclusivamente per la gestione delle attività previste dalla Concessione.
3. Tuttavia, il Concessionario vi potrà svolgere anche attività innovative e sperimentali di carattere ludico, educativo e di socializzazione rivolte ai minori, evidenziate nella proposta di Concessione e realizzabili in modo autonomo dal Concessionario stesso, purché tali attività siano compatibili con il servizio di Nido d'Infanzia, con la vocazione tipica della Sede del Nido e non interferiscano in alcun modo con i livelli minimi di prestazione e qualità fissati per il servizio principale, previa comunque espressa autorizzazione del Comune, sentito il Gruppo di Lavoro. Tali eventuali attività devono essere oggetto analisi di sostenibilità nel PEF. In ogni caso, tali attività non potranno in nessun caso interferire con i livelli minimi di prestazione e qualità fissati per la gestione dei Servizi.
4. Sono espressamente vietate nella Sede del Nido le attività che non abbiano finalità socioeducative e di socializzazione dei minori.
5. Il Comune di Nole metterà a disposizione del Concessionario, oltre ai locali, gli impianti e le attrezzature nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano attualmente.
6. Alla scadenza della Concessione il Concessionario è tenuto a riconsegnare la Sede del Nido, in buono stato di conservazione e funzionamento, salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso. Per normale uso si intende quel deperimento naturale e non diversamente rimediabile attraverso attività di manutenzione ordinaria che il Concessionario è comunque tenuto ad eseguire sino alla scadenza della Concessione.
7. Il Concessionario si obbliga a non apportare modifiche, innovazioni e trasformazioni alla Sede del Nido e alle relative pertinenze, se non previa comunicazione al Comune di Dorno e conseguente autorizzazione scritta da parte di quest'ultimo.
7. Il Concessionario si obbliga, a seguito di semplice richiesta da parte del Comune, a lasciar verificare lo stato di conservazione e di manutenzione di quanto consegnato.
8. Alla scadenza del Contratto, il Concessionario, con apposito verbale, riconsegnerà la Sede del Nido, le relative pertinenze, nonché gli arredi, i giochi e le attrezzature, che – acquistate dal Concessionario – verranno cedute al Comune a titolo gratuito.

ART. 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione ha durata di 60 mesi, con decorrenza dal 01/07/2025, anche in pendenza di stipulazione del contratto, sino al 31/07/2030, con inizio del servizio al più tardi il 01/09/2025.

ART. 6 - OPZIONI DI MODIFICA DEL CONTRATTO

1. Ai sensi dell'art. 189 del codice dei contratti pubblici, alla scadenza del contratto, il Concedente si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per un periodo massimo pari alla prima durata, anche di anno in anno, previa valutazione positiva del servizio svolto.

2. Ai sensi dell'art. 189, comma 1, lett. a), del codice dei contratti, il Concedente potrà introdurre nel contratto modifiche di carattere non sostanziale. In particolare, ai fini della presente concessione, si intendono per modifiche non sostanziali prestazioni aggiuntive e/o complementari, funzionali all'oggetto principale del contratto.

3. Ai sensi dell'art. 175, comma 1 del codice dei contratti, il corrispettivo del Concessionario è fisso ed invariabile, fatto salvo quanto previsto dall'art. 192 del medesimo codice. A decorrere dalla seconda annualità, le tariffe del Concessionario potranno essere oggetto di revisione sulla base dell'indice di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (c.d. F.O.I.) pubblicato dall'ISTAT sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, considerando la variazione annuale riferita al mese di avvio del servizio. Per variazione annuale si intende la media annua delle variazioni mensili dei 12 mesi precedenti, compreso fra questi e il mese di avvio del servizio. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere formulata dal Concessionario mediante nota motivata, evidenziante l'istruttoria già svolta. Nell'ambito di tali operazioni di verifica delle rette, verrà altresì tenuto conto, anche ai fini e con le modalità dell'art. 60 del Codice dei contratti pubblici, di eventuali variazioni nel costo della manodopera, ove dovessero determinare un'incidenza rilevante sull'Equilibrio Economico Finanziario.

4. Il contratto potrà essere prorogato, alla scadenza, per il tempo necessario all'individuazione del nuovo concessionario, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del codice dei contratti pubblici. In tal caso il Concessionario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

ART. 7 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il canone di concessione della struttura posto a base d'asta è pari ad € 425,00 mensili oltre IVA se dovuta.

2. Sono ammesse solo offerte al rialzo.

3. Il canone di concessione mensile, che il Concessionario assume a suo carico, è pari all'offerta, formulata al rialzo, presentata in sede di gara.

4. Il pagamento del canone mensile sarà corrisposto mensilmente entro il giorno 10.

ART. 8 - VALORE PRESUNTO DELLA CONCESSIONE – PRESUPPOSTI DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

1. Ai sensi dell'art. 179 del codice dei contratti pubblici, il valore complessivo della concessione viene stimato complessivamente in euro 1.189.440,00, oltre IVA. Il valore della concessione è stato quantificato in base alla ricettività massima consentita n. 30 bambini – dai 3 mesi ai 36 mesi – moltiplicato per la tariffa, onnicomprensiva di tutti i servizi dal presente capitolato, che viene fissata indicativamente in € 708,00 = oltre I.V.A. di legge per un periodo di funzionamento minimo di 11 mesi all'anno (56 mesi).

Ricettività totale del Nido	30
Tariffa mensile singolo bambino tempo pieno	€ 708,00
Numero mesi	11
Numero totale mesi per 5 anni	56
Totale entrate annue tempo pieno	€ 233.640,00
Valore concessione da giugno 2023 a luglio 2028:	
Lug/Dic 2025 - ANNO 2025	€ 106.200,00
Gen/Dic 2026 - ANNO 2026	€ 233.640,00
Gen/Dic 2027 - ANNO 2027	€ 233.640,00
Gen/Dic 2028 - ANNO 2028	€ 233.640,00
Gen/Dic 2029 - ANNO 2029	€ 233.640,00
Gen/Lug 2030 - ANNO 2030	€ 148.680,00
Valore totale della concessione	€ 1.189.440,00
<u>EVENTUALE RINNOVO 2030-2035:</u>	
Set/Dic 2030 - ANNO 2030	€ 84.960,00
Gen/Dic 2031 - ANNO 2031	€ 233.640,00
Gen/Dic 2032 - ANNO 2032	€ 233.640,00
Gen/Dic 2033 - ANNO 2033	€ 233.640,00
Gen/Dic 2034 - ANNO 2034	€ 233.640,00
Gen/Lug 2035 - ANNO 2035	€ 148.680,00
Valore totale del rinnovo concessione	€ 1.168.200,00
TOTALE GENERALE	€ 2.357.640,00

2. Gli indicatori di equilibrio economico finanziario che caratterizzano la concessione sono indicati nel documento di fattibilità economica, allegato ai documenti di gara. Le Parti si danno atto che tali indicatori di equilibrio saranno aggiornati a fronte del PEF d'offerta del Concessionario.

3. Il concessionario dovrà garantire il servizio a prescindere dal numero di iscrizioni e al Comune non può essere imputabile nessuna responsabilità per la carenza degli iscritti.
4. Il valore della concessione è stato determinato considerando inoltre che i costi per la sicurezza necessari per l'eliminazione dei rischi da interferenze, previsti ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, sono pari a zero, in quanto viene affidata in capo al concessionario l'intera gestione del servizio.
5. I valori indicati sono presunti. Nessun credito potrà vantare il Concessionario nei confronti del Comune di Nole nel caso in cui il numero di utenti frequentanti risulti inferiore.

ART. 8 – PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO

1. Il concessionario sarà tenuto a presentare in sede di gara un **piano economico-finanziario** contenente:
 - la proiezione, per il periodo di durata della concessione, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti,
 - l'assetto economico-patrimoniale della società, la dimensione del capitale proprio investito.
2. Tale piano dovrà essere redatto tenendo conto del progetto di fattibilità economica - **allegato n. 3 al presente capitolato** - nel quale sono contenuti i **presunti costi annui di gestione dell'asilo nido** e le **entrate** derivanti dalle rette e ipotizzati sulla ricettività massima di n. 30 bambini, di n. 9 ore minime di apertura giornaliera.
3. Le stime indicate nel prospetto economico-finanziario indicate nell'allegato n. 3 sono puramente indicative e non impegnano in alcun modo l'Ente; non costituiscono alcuna garanzia di ricavi per il concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio operativo inerente la gestione del servizio; pertanto, variazioni di qualunque entità non potranno dar luogo a rivalsa alcuna da parte del Concessionario, in quanto rientranti nell'alea normale di tale tipologia di contratto.
4. Al fine di fornire al concessionario gli elementi necessari per una corretta analisi dell'allocazione dei rischi si allega al presente capitolato la **matrice dei rischi** che costituirà parte integrante e sostanziale del contratto di concessione.

ART. 9 – CORRISPETTIVO PER LA CONCESSIONE - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 8, comma 3 – nonché le eventuali compensazioni per gli utenti a tariffa agevolata dal Comune - il corrispettivo per la concessione consiste unicamente nel diritto del Concessionario di poter sfruttare economicamente il servizio oggetto della concessione, mediante riscossione diretta delle rette di frequenza mensili da parte dell'utenza, nonché mediante incasso degli importi connessi agli eventuali servizi ulteriori di cui all'art. 4.
2. Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. Il Concessionario si impegna a dare immediata comunicazione al Comune ed alla prefettura - ufficio territoriale del Governo della provincia di Pavia della notizia di

inadempimenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il Concessionario è tenuto a comunicare al Comune, in sede di stipula del contratto, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati e, entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, eventuali conti correnti dedicati diversi da quelli oggetto di indicazione in sede di contratto. Negli stessi termini, il Concessionario dovrà indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detti conti correnti.

3. Gli stessi obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari sussistono nei confronti di eventuali subappaltatori e di tutti gli altri operatori economici a qualsiasi titolo interessati alla Concessione.

4. Il mancato rispetto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari costituisce causa di risoluzione espressa del contratto.

ART. 10 – TARIFFE CONNESSE AI SERVIZI

1. Per lo svolgimento dei Servizi, il Concessionario praticherà le tariffe indicate nel PEF che accompagna il Contratto di Concessione

2. Le tariffe dovranno considerare la differente frequenza possibile per gli utenti. Alle tariffe andranno aggiunti i corrispettivi riferiti al pasto, al servizio di pre e post orario di funzionamento del Nido.

3. Nel caso in cui, per effetto di politiche di sostegno di natura comunitaria, statale o regionale, il Comune di Nole dovesse risultare beneficiario di somme di denaro finalizzate a calmierare gli oneri a carico delle famiglie che utilizzano il Servizio, il Concedente ed Concessionario concorderanno le modalità di versamento delle suddette eventuali somme di denaro al Concessionario, il quale si impegna a praticare alle famiglie utenti individuate dal Comune per categorie una corrispondente riduzione tariffaria. Il Concessionario ha l'obbligo di impiegare detti eventuali contributi per il mantenimento del Servizio e/o per attività di eccellenza, concordate con il Concedente. Il Concessionario nulla potrà pretendere dal Comune qualora tali contributi non siano previsti o, se previsti, siano erogati con tempistiche diverse da quelle programmate o subiscano riduzioni nel loro ammontare originariamente stimato.

4. Il Concedente non assume alcuna garanzia per le somme dovute dagli utenti al Concessionario.

5. Eventuali servizi di cui all'art. 4, verranno tariffati direttamente dal Concessionario che introiterà le rette interamente dagli utenti. Le spese per la realizzazione di eventuali altri servizi integrativi e innovativi per la prima infanzia, in aggiunta al Servizio, sono completamente a carico del Concessionario, che determinerà autonomamente le rette a carico degli utenti, i quali verseranno il dovuto direttamente al concessionario.

6. L'attività di promozione del Servizio è di competenza del Concessionario, per cui nulla è dovuto allo stesso dal Comune nel caso in cui il numero degli iscritti/frequentanti al Nido sia inferiore al numero di bambini considerato nel PEF.

ART. 11 - CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO

1. La cessione del contratto è vietata.
2. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto. La prevalente esecuzione del contratto è riservata all'affidatario, trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera.
3. Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio complementare, come indicato nella parte terza del capitolato, che intende subappaltare o concedere in cottimo: in caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
4. Il concorrente che intenda avvalersi del subappalto dovrà compilare la sezione D del DGUE, indicando l'elenco delle prestazioni che intende affidare in subappalto, nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente disciplinare di gara nonché nell'art. 119 del codice dei contratti pubblici.

ART. 12 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. L'esecuzione del Servizio è disciplinata principalmente dai seguenti elementi normativi:
 - ✓ Legge 6 dicembre 1971 n. 1044, che, all'art. 1, prevede che l'assistenza negli asili-nido ai bambini di età fino a tre anni, nel quadro di una politica per la famiglia, costituisce un servizio sociale di interesse pubblico;
 - ✓ Legge Regionale 15 gennaio 1973, n. 3 ad oggetto: "Criteri generali per la costruzione, l'impianto, la gestione ed il controllo degli asili nido comunali costruiti e gestiti con il concorso dello Stato di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e con quello della Regione;
 - ✓ Decreto del Ministero dell'Interno 31 dicembre 1983 che, al punto 3, annovera tra i servizi a domanda individuale il servizio di asili nido;
 - ✓ Legge n. 104/1992 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e ss.mm. ii.
 - ✓ Legge 13.07.2015 n. 107 Riforma del sistema nazionale di educazione formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
 - ✓ D.lgs. 13.04.2017 n. 65: Istituzione del sistema integrato di educazione ed istruzione dalla nascita fino ai 6 anni a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015 n.107;
 - ✓ Normative regolanti il funzionamento di altri Servizi Educativi per la prima Infanzia (micro nidi, centri custodia orari, sezioni primavera, nidi in famiglia, ecc...) disponibili sul sito della Regione Piemonte <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-lavoro/istruzione/0-6-anni-servizi-contributi/servizi-educativi-per-prima-infanzia>
 - ✓ Legge Regionale n. 30 del 03.11.2023;
 - ✓ Regolamento di gestione Asilo Nido Comunale (allegato n. 1 al presente Capitolato);

- ✓ Disposizioni contenute nei documenti di gara e nel progetto presentato;
- ✓ Riferimenti alla normativa nazionale:
 - D.lgs. 36 del 31 marzo 2023 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’art. 1 della legge 21/6/2022 n. 78”;
 - D.lgs. 201 del 23 dicembre 2022 “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”.

PARTE SECONDA

SPECIFICHE TECNICHE PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

ART. 13 - QUADRO GENERALE DELLE PRESTAZIONI – CAPIENZA DELLA STRUTTURA

1. Il quadro prestazionale minimo - oggetto di miglioramento ed integrazione in fase di gara da parte del concorrente concessionario - è la gestione delle attività qui di seguito illustrate:

- educativa;
- ausiliaria;
- fornitura dei pasti;
- manutenzione ed eventuale sostituzione degli arredi, giochi e attrezzature;
- manutenzione ordinaria della struttura;
- gestione amministrativa e tecnica (raccolta iscrizioni; definizione graduatorie; riscossione tariffe mensili dagli utenti, sulla base delle indicazioni tariffarie del Comune; rapporti con il Comune e con organismi partecipativi; pagamento utenze e altri oneri gestionali; controlli e verifiche periodiche funzionamento impianti; ecc....);

2. La struttura può ospitare un numero massimo di n. 30 bambini contemporaneamente di età compresa tra i tre mesi e tre anni. È a carico del concessionario l'ottenimento dell'autorizzazione al funzionamento.

3. Rimane, altresì, a carico del Concessionario la copertura dei posti autorizzati.

ART. 14 - IL SERVIZIO DI ASILO NIDO ED I SUOI OBIETTIVI

1. Il Nido è un servizio educativo e sociale per la prima infanzia che dovrà essere espletato dal concessionario con organizzazione propria.

2. Nello specifico, il Nido concorre con la famiglia alla formazione, al benessere e all'armonico sviluppo dei bambini in un quadro di integrazione con gli altri servizi educativi, sociali e sanitari rivolti all'infanzia. Offre inoltre alle famiglie un supporto per rispondere ai loro bisogni sociali, per affiancarle nei loro compiti educativi e per facilitare l'accesso delle donne al lavoro in un quadro di pari opportunità di genere.

3. Il Servizio è connotato da una consolidata integrazione con tutti gli altri servizi socioeducativi a favore dei minori e delle famiglie presenti sul territorio.

4. Il Servizio oggetto di concessione deve quindi:

- offrire al bambino opportunità educative volte a soddisfare la curiosità e creatività, favorire il suo sviluppo psico-fisico e realizzare esperienze socializzanti anche attraverso la cura dello spazio e dell'ambiente. Particolare attenzione deve essere prestata al rispetto delle pari opportunità, tra cui la garanzia di accesso ai bambini diversamente abili e in condizione di svantaggio sociale, e alla dimensione del benessere individuale e collettivo;

- sostenere le famiglie nella cura e nella crescita dei figli, promuovendo e valorizzando le loro capacità educative e favorendo la costruzione di alleanze educative nell'interesse della crescita del bambino. Sostenere altresì i genitori nella conciliazione delle scelte professionali e familiari;
- promuovere il Servizio all'interno del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino ai 3 anni e connotarlo come comunità di apprendimento per bambini, famiglie, professionisti 0-3 in dialogo continuo e reciproco con le iniziative in corso e/o con i Servizi del territorio.

5. Il Nido costituisce un'importante risorsa del territorio, un riferimento per bambini dagli 0-3 anni e le loro famiglie, un presidio educativo di contrasto all'abbandono del territorio.

6. Il Concessionario deve, inoltre, garantire, di norma, lo *standard* di rapporto educatori/bambini previsto dalla della Legge Regionale n. 30 del 03.11.2023.

ART. 15 - ULTERIORI SERVIZI ALL'INFANZIA INCLUSI NELLA CONCESSIONE – PROGETTI E SERVIZI SPECIALI

1. Nel rispetto della normativa vigente e della destinazione d'uso del fabbricato, sarà possibile realizzare ulteriori attività e servizi sperimentali e innovativi nell'ottica di migliorare o integrare con servizi aggiuntivi il servizio offerto alle famiglie e di ottimizzare l'utilizzo della struttura, purché compatibili con la struttura stessa e non interferenti con il servizio principale.

2. Il concessionario ha completa autonomia di progettazione e gestione di tali servizi, che dovranno essere dettagliati con chiarezza nel progetto gestionale presentato in sede di gara, quantificando anche gli eventuali costi a carico delle famiglie.

3. I servizi aggiuntivi o le attività integrative non dovranno pregiudicare in alcun modo il regolare svolgimento del Servizio di Asilo Nido e dovranno essere previamente oggetto di concertazione con il Concedente, ai fini della coerenza con le politiche del Comune in materia di infanzia e famiglia.

PARTE TERZA

SERVIZI COMPLEMENTARI

ART. 16 - SERVIZIO DI REFEZIONE

1. Il servizio si articola nella fornitura dei pasti in modalità veicolata, nonché nella somministrazione degli stessi ai bambini nel pieno rispetto delle procedure HACCP e di tutta la normativa vigente in materia alimentare, di igiene e sanificazione con possibilità di utilizzare i locali della cucina per la realizzazione dei pasti interamente in loco.
2. I pranzi e le merende dovranno essere di qualità e rispettare le tabelle dietetiche predisposte dal competente settore dell'ASL in relazione all'età dei bambini e a seconda delle stagioni.
3. I menù devono essere sottoposti al parere del SIAN dell'ASL-TO 4 prima dell'avvio del servizio e in caso di ogni variazione sostanziale e ne dovrà essere inviata copia all'Ufficio Istruzione.
4. I pasti erogati devono rispettare i Criteri Ambientali Minimi – CAM – di cui al D.M. n. 65/2020.
5. Il servizio di refezione deve garantire la produzione di diete particolari, su richiesta dei medici curanti dei singoli bambini, oltre a garantire, previa presentazione di idonea certificazione, la somministrazione di alimenti per celiaci. Il servizio di refezione garantirà alimenti sostitutivi rispetto al menù predisposto a favore di bimbi di diversa cultura e/o fede religiosa su richiesta della famiglia.

ART. 17 - SERVIZIO DI PULIZIA E GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Il servizio prevede la pulizia, riassetto e manutenzione dei locali e dell'attrezzatura della cucina, nonché dei locali strettamente pertinenti ai servizi, la disinfezione e sanificazione quotidiana, con l'utilizzo di adeguata attrezzatura e di idonei prodotti, di tutti i locali interni all'asilo nido, dei mobili, suppellettili ed attrezzature e del materiale pedagogico, nonché dell'area esterna pertinente alla struttura, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di atti amministrativi in materia di tutela della salute e dell'igiene pubblica.
2. I servizi igienici, in particolare, dovranno essere mantenuti puliti durante l'intero arco della giornata.
3. Il servizio dovrà essere eseguito a perfetta regola d'arte e l'affidatario si obbliga a garantire che i locali siano sempre in perfette condizioni igienico-sanitarie ed in stato di decoroso utilizzo.
4. Devono essere, altresì, osservate, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al D.M. 29 gennaio 2021 e s.m.i. sui servizi di pulizia.
5. Il servizio dovrà prevedere almeno due interventi periodici l'anno di disinfestazione/derattizzazione, oltre ad eventuali ulteriori interventi in caso di necessità.
6. Tutti i prodotti chimici impiegati devono essere rispondenti alle normative vigenti in Italia (biodegradabilità, dosaggi, avvertenze di pericolosità, ecc.). Ciascun prodotto deve essere accompagnato dalla relativa "Scheda di sicurezza" prevista in ambito UE e conservato in appositi armadi chiusi a chiave.

7. I rifiuti dovranno essere raccolti in appositi sacchetti posti in contenitori chiusi, di cui almeno uno con apertura a pedale. La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti dovrà essere effettuata con le modalità atte a garantire la salvaguardia dalle contaminazioni e il rispetto delle norme igieniche. Il concessionario è tenuto a conferire agli organi preposti alla raccolta tutti gli oli e grassi animali e vegetali residui di cottura.

È tassativamente vietato scaricare qualsiasi tipo di rifiuto negli scarichi fognari, lavandini, canaline, ecc.

I sacchetti necessari per la raccolta differenziata e non, sono a carico del Concessionario, che dovrà rispettare le prescrizioni in materia di raccolta rifiuti ed in particolare della raccolta differenziata previste dai regolamenti e dalle disposizioni del Comune di Nole.

ART. 18 - SERVIZIO DI LAVAGGIO, STIRERIA E GUARDAROBA

1. Il servizio si articola nel lavaggio, stireria e guardaroba della biancheria utilizzata per il servizio, quale a mero titolo esemplificativo: lenzuola, coperte, copri materassi, federe, tovaglie, bavaglini e quant'altro non faccia parte del corredo personale del bambino.

ART. 19 - GESTIONE DELLA STRUTTURA E DEI RELATIVI ARREDI

1. La struttura dell'Asilo Nido, individuata nell'allegata planimetria (allegato n. 1), di proprietà del Comune di Nole, viene concessa in uso al Concedente per tutta la durata del contratto.

2. È compito del Concessionario garantire la funzionalità della struttura, provvedendo alla manutenzione ordinaria dell'immobile, degli impianti, delle attrezzature e dei beni mobili concessi in uso. È altresì compito del concessionario la manutenzione e pulizia dell'area verde esterna.

3. Il Concessionario dovrà provvedere, con oneri a proprio carico, a fornire gli arredi ed i giochi, nei termini definiti nella propria offerta tecnica.

4. Il Concessionario deve, inoltre, provvedere ad integrare gli arredi e le attrezzature che risultassero in quantità non sufficiente all'espletamento del servizio o mancanti (lettini, attrezzature cucina, ecc.).

5. Tutti gli arredi, le attrezzature e i giochi dovranno rispettare le normative inerenti la sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché le prescrizioni previste dalle disposizioni vigenti relative all'omologazione e classificazione di reazioni al fuoco, di mobili e tessuti, imbottiture.

6. L'immobile, gli impianti, le attrezzature ed i beni mobili in esso presenti vengono consegnati al Concessionario nello stato di fatto e di diritto dalla data di decorrenza della concessione.

7. Alla scadenza del contratto, il Concessionario è tenuto a riconsegnare l'immobile, gli impianti fissi e le attrezzature in buono stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso. Tutti i materiali, arredi, investimenti realizzati dal Concessionario, rimangono di proprietà del Concedente, senza alcun onere a carico del Concedente medesimo. Le pareti interne ed i soffitti dovranno essere ritinteggiati, con materiali di qualità e colori corrispondenti a quelli presenti alla consegna. La riconsegna dovrà risultare da

apposito verbale. Gli eventuali danni ai beni mobili ed immobili e gli eventuali ammanchi dovranno essere riparati o reintegrati entro il termine stabilito dal Concedente. Trascorso inutilmente tale termine, il Concedente avrà titolo di rivalersi su eventuali compensi dovuti al Concessionario, nonché sulla garanzia prestata dall'aggiudicatario, con riserva di ogni ulteriore azione legale.

ART. 20 – MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

1. Viene definita **manutenzione ordinaria** (ex art. 1609 del c.c.) quella dipendente da deterioramenti prodotti dall'uso e non quella dipendente da vetustà o caso fortuito. Inoltre, ex art. 3 del D.P.R. 380/2001 vengono definiti interventi di manutenzione ordinaria, gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
2. Viene definita **manutenzione straordinaria** (ex art. 3, 1° comma, lett. b) del D.P.R. 380/2001) le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.
3. Gli interventi di manutenzione ordinaria sono a carico del Concessionario; tra gli interventi di manutenzione ordinaria è inclusa la tinteggiatura annuale dei locali e la manutenzione dell'area esterna, secondo le necessità.
4. Gli interventi di manutenzione straordinaria sono a carico del Comune di Nole, esclusi i lavori necessari alla riparazione dei danni provocati dal personale del Concessionario e quelli derivanti da mancata manutenzione ordinaria dello stesso.
5. Qualora il Concessionario non provveda puntualmente alle riparazioni di cui sopra, il Comune di Nole si riserva la facoltà di intervenire incaricando un fornitore o tecnico di fiducia ed addebitando le spese sostenute al Concessionario stessa, fatti salvi i casi per cui sono previste le applicazioni di penali di cui all'art. 33 del presente capitolato.

PARTE QUARTA

ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

ART. 21 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Sono compresi nella concessione e formano oggetto di specifico obbligo del Concessionario tutte le prestazioni necessarie, ovvero anche solo utili, per dare pieno e perfetto adempimento al contratto, così come definito nel presente Capitolato, nell'offerta presentata in sede di gara e negli obiettivi rappresentati nelle premesse del presente documento, fatta eccezione per i soli impegni espressamente riservati in capo al Concedente.

2. Il Concessionario si impegna altresì:

- a garantire il coordinamento pedagogico, la programmazione educativa e lo svolgimento delle attività programmate;
- ad impiegare personale competente e in possesso dei titoli di studio e dei requisiti professionali previsti dalla vigente legislazione e normativa in materia, di provata onestà e moralità, con esperienza professionale. Tale personale non deve aver riportato condanne penali che impediscano di operare con la Pubblica Amministrazione o di eseguire il servizio di asilo nido richiesto. A tal fine dovrà essere trasmessa idonea documentazione all'Amministrazione concedente come previsto dalla normativa;
- garantire che il personale in servizio corrisponda agli *standard* essenziali del servizio, come definiti dal presente Capitolato e dalla normativa vigente, anche sopravvenuta nel corso dell'esecuzione del contratto;
- a comunicare, preliminarmente alla sottoscrizione del contratto, i nominativi degli operatori e degli educatori impiegati nello svolgimento del servizio stesso, così come ogni loro variazione;
- ad effettuare l'acquisto, il ricevimento, la preparazione e la somministrazione dei pasti;
- a organizzare i rapporti con l'utenza improntati alla cortesia e disponibilità;
- a garantire un corretto scambio informativo e relazionale tra tutto il personale operante e le famiglie dei minori, nonché con il Concedente e nei confronti degli organismi partecipativi, e a collaborare con gli operatori dei servizi sociosanitari;
- a tenere conto dei bisogni evidenziati dal Servizio socioeducativo territoriale e dall'Amministrazione concedente in fase di progettazione annuale dei singoli servizi/attività;
- a provvedere, inoltre, alla rilevazione e trasmissione al concedente delle informazioni e dei dati richieste dalle diverse Autorità pubbliche che intervengono in materia di gestione di un Servizio di Asilo Nido;
- a sottoporsi, senza riserva o eccezione alcuna, alle verifiche e ai controlli degli Organi competenti e dell'Amministrazione concedente, provvedendo, se del caso, ad attenersi alle eventuali direttive impartite in merito o, nel caso di riscontrate mancanze o inadempienze, ad ovviare alle stesse con tempestività a propria cura e spese;

- ad assumersi le conseguenti responsabilità ed oneri nei confronti del Concedente e dei terzi nei casi di mancato conseguimento degli obiettivi e di mancata adozione dei provvedimenti necessari alla tutela delle persone e degli strumenti impiegati nella gestione del servizio in oggetto;
- a garantire, per tutta la durata del contratto, il rispetto di tutte le norme nazionali, regionali e comunali relative al servizio, compreso il mantenimento degli *standard* di servizio;
- a presentare al Concedente, al termine di ciascun anno educativo, una relazione tecnica sul servizio svolto, indicando anche il numero di utenti iscritti, il comune di residenza, per i servizi extra nido se trattasi di utenti nido o extra nido, l'importo delle rette e tariffe riscosse, i costi sostenuti;
- a predisporre un sistema tariffario per gli utenti della struttura e l'applicazione a carico delle famiglie delle tariffe offerte in sede di gara, omnicomprendente della quota di iscrizione, delle spese di riscaldamento e di ogni altro onere accessorio;
- a promuovere il servizio, l'apertura delle iscrizioni e il sistema tariffario in uso attraverso la stampa di manifesti, materiale informativo, ecc. (che dovranno essere preventivamente validati dal Concedente);
- ad elaborare la modulistica per le domande di ammissione degli utenti;
- alla raccolta delle domande, alla redazione della graduatoria secondo i criteri indicati nel regolamento comunale, alla gestione degli inserimenti e alla riscossione delle rette di frequenza;
- ad approntare apposito portale dedicato la raccolta e la predisposizione di tutta la documentazione, compresa la possibile compilazione on line della domanda di accesso al nido; a tenere aggiornata la documentazione relativa agli utenti del servizio;
- a volturare e gestire a proprio carico tutte le utenze e i canoni, inclusa la tariffa comunale per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, a partire dalla data di affidamento della concessione;
- a gestire i solleciti di pagamento, l'insoluto, il recupero credito ed eventuale dismissione dal servizio in caso di morosità previa comunicazione al Concedente;
- a garantire il collegamento con le locali scuole dell'infanzia, anche e soprattutto ai fini di un ottimale inserimento/passaggio dal nido alle scuole dell'infanzia del territorio nella logica della continuità educativa per la fascia 0-3 anni;
- a mantenere l'immobile e l'area esterna in stato di decoro;
- ad effettuare la pulizia ordinaria e straordinaria e la sanificazione dei locali, compresi periodici interventi di disinfestazione e derattizzazione;
- a gestire i rifiuti e la raccolta differenziata come specificato nell'art. 17 del presente Capitolato;
- a provvede alla fornitura di attrezzature informatiche e telefoniche necessarie all'espletamento del servizio;
- a comunicare, entro venti giorni dall'atto di affidamento, il nominativo del proprio responsabile per la sicurezza, così come previsto dalla Legge 81/2008 e s.m. e i., ed il nominativo del responsabile del trattamento dei dati personali e sensibili;

- a stipulare le polizze assicurative come specificato nell'art. 31 del presente Capitolato;
- a collaborare con il Concedente all'attività di valutazione della qualità del servizio erogato e percepito;
- ogni altra attività necessaria al corretto svolgimento del servizio di asilo nido.

3. Sono, inoltre, ad esclusivo carico del Concessionario tutte le forniture necessarie al funzionamento dei servizi, anche se non espressamente specificate, inclusi:

- materiali di pulizia dei locali (e delle attrezzature ivi presenti) e dei servizi, nonché prodotti vari per il funzionamento delle attrezzature di cucina, di lavanderia e stireria;
- materiali igienico sanitari quali pannolini, creme, manopole, asciugamani, ecc. oltre che ai materiali di primo soccorso;
- biancheria (con esclusione del corredo personale del bambino), quale a mero titolo esemplificativo: coperte, lenzuola, copri materassi, federe, tovaglie, tovaglioli, bavaglini, ecc.;
- stoviglie e casalinghi per il servizio mensa da sostituire e integrare all'occorrenza;
- materiale ludico-ricreativo e didattico di uso corrente (giocattoli, libri, colori, materiale per manipolazione, cancelleria, ecc.);
- spese di utenza e voltura dei contratti relativi all'immobile del Nido (acqua, gas metano, elettricità, telefono, internet) nonché le spese relative alla tariffa comunale per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

4. Il Concessionario dovrà redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (**DUVRI**) per ogni attività che coinvolga altri lavoratori che svolgano temporaneamente la loro attività nella struttura (a titolo esemplificativo e non limitativo: incaricati delle manutenzioni).

5. Il Concessionario ha la facoltà di eseguire, previa autorizzazione da richiedere al Comune di Nole – per il tramite del SUAP, eventuali opere di miglioria nel rispetto della destinazione d'uso dell'immobile e degli spazi esterni.

6. **Piano della sicurezza.** Il Concessionario è tenuto a concordare con il Concedente, prima della firma del contratto di concessione, un Piano di Sicurezza relativo alle attività da svolgersi nell'ambito della concessione stessa, ai sensi del D. Lgs 81/2008 e s.m.i.. Il Concessionario assume contrattualmente la qualifica di Responsabile dei Lavori a sensi del D.Lgs. 9/04/2008 n. 81.

Il Concessionario designa pertanto il Coordinatore per la progettazione ed il Coordinatore per l'esecuzione.

Il piano deve contenere: l'individuazione di misure di prevenzione conseguenti alla valutazione dei rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività per i lavoratori e per gli utenti; il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; il programma delle misure da adottare nei casi di emergenza (piano di evacuazione in caso d'incendio o altre calamità); l'indicazione del personale preposto alla sicurezza ed alla gestione delle emergenze. Il Piano sarà allegato al contratto di concessione e ne costituirà parte integrante e sostanziale.

ART. 22 – INDICATORI DI RIFERIMENTO

1. Per quanto concerne gli indicatori e i livelli minimi di qualità dei servizi, gli asili nido devono rispondere ai livelli minimi di qualità ed ai requisiti di accreditamento previsti dalle disposizioni appena richiamate.
2. Ai sensi dell'art. 43 della legge regionale n. 30/2023, sino all'entrata in vigore di nuovi provvedimenti della Giunta Regionale, continuano ad applicarsi gli articoli 4, 6, 8 e 9 della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 3 (Criteri generali per la costruzione, l'impianto, la gestione ed il controllo degli asili-nido comunali costruiti e gestiti con il concorso dello Stato di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e con quello della Regione).
3. Le Linee Guida regionali per la progettazione degli asili nido prevedono una capacità ricettiva massima di 75 bambini, un rapporto numerico educatore/bambino di 1/10 (1/4 per i lattanti) e 7,6 mq/bambino.
4. Gli standard di cui sopra – unitamente agli obiettivi appena esposti – costituiscono livello minimo della qualità del servizio.
5. In assenza di indicatori normativamente in ordine alla valutazione della qualità del servizio possono essere richiamati gli strumenti più diffusi in letteratura.
6. A partire dagli anni Ottanta del secolo scorso sono state costruite alcune scale di valutazione dei contesti educativi dedicati alla prima infanzia, introdotte in Italia a partire da studi e ricerche sviluppate a livello internazionale ed adattate al contesto nazionale. Tra gli strumenti più diffusi si richiama la SVANI (Scala per la Valutazione dell'Asilo Nido) introdotta in Italia dal 1992 da due ricercatrici, M. Ferrari e P. Livraghi, che hanno tradotto e adattato la scala ITERS (Infant and Toddlers Environment Rating Scale) sviluppata da un gruppo di ricercatori statunitensi (T. Harms, D. Cryen, R. Clifford e F. Porter). La SVANI è stata pensata in riferimento alle tre sezioni in cui si articola un nido d'infanzia (lattanti, semidivezzi, divezzi) ed è articolata in 37 item riferiti a 7 aree di interesse: 1. Arredi, materiali e spazi; 2. Cure di routine; 3. Sviluppo delle competenze linguistiche attive e passive (ascoltare e parlare); 4. Attività volte allo sviluppo cognitivo (apprendimento); 5. Attività volte allo sviluppo sociale (interazioni); 6. Organizzazione e programmazione delle attività; 7. Capacità del servizio di soddisfare le esigenze degli adulti. Rispetto alla versione statunitense, la SVANI prevede l'aggiunta di specifici moduli relativi all'organizzazione dell'inserimento del bambino all'asilo nido, aspetto considerato in Italia molto importante, che deve essere regolato rispettando il più possibile i ritmi e le singole esigenze di ogni bambino. La SVANI è uno strumento rivolto principalmente ai valutatori esterni, ma risulta molto utile anche per gli educatori e i coordinatori pedagogici come occasione di riflessione sistematica sul modello di qualità offerto. Si considera necessaria almeno una giornata di osservazione all'interno dell'asilo nido ed è preferibile che la valutazione della qualità del servizio venga svolta da almeno due osservatori. Nel 1999 un gruppo di tre ricercatrici dell'università di Pavia (E. Becchi, A. Bondioli, M. Ferrari) ha introdotto la scala ISQUEN (Indicatori e scala di valutazione della qualità educativa del Nido) come strumento per valutare la qualità globale del nido, con particolare riferimento alla singola sezione. È rivolta principalmente a educatori,

coordinatori, responsabili e ausiliari come occasione per indurre processi di natura riflessiva e autovalutativa in accordo con il concetto di valutazione formativa.

7. Uno dei più diffusi strumenti per la autovalutazione, la scala ASEI (Autovalutazione dei Servizi Educativi per l'Infanzia) nasce in Italia nel 2000 in seguito alla traduzione e all'adattamento - curato da M. Ferrari e M. P. Gusmini - della scala spagnola ACEI (Evaluacion de Centros de Educacion Infantil), nata in Catalogna nel 1994 in occasione della riforma che introduceva l'educazione infantile (0-6 anni) nel sistema formativo complessivo. L'ACEI nasce dunque come strumento rivolto a due livelli di servizio differenti - quello relativo alla scuola dell'infanzia e quello relativo al nido - e parte dall'adattamento di un altro strumento, il QUAPE-80, pensato per l'autovalutazione del funzionamento della scuola primaria. La scala italiana ASEI mantiene inalterata la struttura della versione spagnola: entrambe, infatti, sono composte da 23 item suddivisi in due aree tematiche, la prima riguardante il progetto educativo, mentre la seconda riguardante l'organizzazione e la gestione del servizio. Lo scopo principale dell'ASEI è quello di far emergere, attraverso un'autovalutazione, la qualità percepita dal gruppo di educatori e far riflettere sulla qualità del servizio offerto: oltre alla valutazione del servizio reale, offre la possibilità di effettuare una "valutazione criterioale", ovvero di esprimere il valore ideale che ogni item dovrebbe possedere, rivelandosi utile nell'esplicitare il modello ideale di servizio che ogni educatore, o altro personale di servizio, ha in mente.

8. L'ASEI prevede anche un questionario di soddisfazione da somministrare alle famiglie. I risultati dell'analisi svolta tramite queste scale permettono di produrre indicatori che hanno un valore orientativo, per individuare azioni migliorative, riferibili a obiettivi raggiungibili e condivisi. In particolare nella riflessione scientifica e nelle esperienze nazionali e internazionali degli ultimi anni che hanno accompagnato la messa a punto di diversi strumenti di valutazione e di autovalutazione nei nidi d'infanzia, si è sviluppato un concetto di qualità inteso come concetto dinamico, per cui la realizzazione di un servizio di qualità viene considerato come un obiettivo – condiviso e partecipato - da raggiungere anche attraverso le attività di monitoraggio e valutazione continua dei materiali, risorse e processi messi in atto. La qualità è intesa dunque come processo trasformativo, di continuo miglioramento del servizio, con riferimento al progetto educativo ed alle esigenze dei bambini e delle famiglie e prevale quindi la finalità formativa della valutazione che, a differenza di quella sommativa incentrata sugli esiti e sul bisogno di certificare la qualità, ha come scopo principale quello di migliorare il servizio attraverso la formazione e l'aggiornamento continuo dei soggetti coinvolti nel servizio. Il modello che fa riferimento all'idea di valutazione formativa è quello dell'educational evaluation, che attribuisce alla valutazione questa funzione orientativa, promuovendo la trasformazione nei soggetti e nelle strutture coinvolte (cfr. Senato della Repubblica – Ufficio Valutazione Impatto - Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni).

PARTE QUINTA

PERSONALE

ART. 23 - PERSONALE IMPIEGATO

1. Il personale individuato dal concessionario deve essere in possesso dei requisiti richiesti dalle leggi statali, regionali e dalle vigenti normative in materia, per quanto concerne il possesso dei titoli di studio nonché dei necessari requisiti professionali ed esperienziali idonei a garantire un elevato livello di prestazione.
2. Il personale dovrà essere in possesso dei requisiti di legge in materia igienico-sanitaria e dovrà essere a conoscenza di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (normativa sulla privacy), applicando tali dispositivi per quanto di propria competenza. Dovrà inoltre essere informato e formato sugli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. “Normativa in materia di sicurezza sul lavoro”.
3. Il personale dovrà essere in regola ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 39/2014 e ss.mm.ii. in materia di lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.
4. In particolare s’individuano come necessarie le seguenti tipologie di figure:
 - ✓ Responsabile di direzione;
 - ✓ Coordinatrice/Coordinatore Pedagogico (che può eventualmente coincidere con il Responsabile di direzione);
 - ✓ Educatrice/Educatore;
 - ✓ Personale ausiliario (in numero adeguato alla funzionalità delle attività svolte in sezione) in possesso di licenza di scuola dell’obbligo e di corso inerente l’HACCP, dedicato alle attività ausiliarie da svolgere durante la presenza dei bambini e di pulizia della struttura;
5. Il Servizio dovrà essere gestito garantendo lo standard di personale (rapporto numerico educatore/bambino) come già precedentemente specificato (Art. 14, comma 6).
6. Durante l’apertura del Servizio, per garantire condizioni minime di sicurezza è sempre necessaria la contemporanea presenza di almeno due unità di personale di cui una appartenente all’area educativa, fermo restando i rapporti individuati al precedente comma 5.
7. Per le figure professionali di cui al presente Capitolato, il Concessionario si impegna inderogabilmente ad assicurare il pieno rispetto delle norme assicurative e degli obblighi previdenziali previsti per tale fattispecie contrattuale. Tutto il personale impiegato nelle attività oggetto del presente Capitolato svolgerà i propri compiti senza vincoli di subordinazione nei confronti del Concedente.
8. Per consentire l’integrazione fra le diverse figure professionali, valorizzando il lavoro collegiale, durante l’anno educativo dovranno essere previsti incontri di condivisione e programmazione, finalizzati al costante confronto e scambio nel gruppo.

9. Il progetto educativo e il piano organizzativo del Servizio deve contenere l'indicazione di tutto il personale utilizzato per la gestione degli stessi, delle ore frontali e non frontali assegnate a ciascun soggetto, della qualifica attribuita, del livello d'inquadramento contrattuale.

10. Al momento dell'attivazione del Servizio, il Concessionario deve presentare un elenco sottoscritto dal legale rappresentante indicante, per ogni dipendente, i dati anagrafici, i titoli di studio e di Servizio nonché gli attestati obbligatori, la data di assunzione, il tipo di contratto, la qualifica, la mansione e il livello retributivo. Tale elenco dovrà includere un'attestazione sottoscritta dal legale rappresentante dalla quale risulti il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle mansioni e dei servizi oggetto del presente capitolato. Il Concedente si riserva altresì la facoltà di verificare quanto dichiarato dal Concessionario.

11. Sono previste riunioni periodiche tra il referente individuato dal Concessionario e quello del Concedente per il necessario scambio di esperienze e coordinamento (programmazione e organizzazione, valutazione delle attività e delle esperienze realizzate);

12. Il Concedente esercita periodicamente le proprie funzioni di controllo dei risultati conseguiti nell'ambito della gestione del Servizio. Tali controlli hanno inoltre lo scopo di verificare il rispetto degli standard di qualità nel campo della cura e dell'educazione della prima infanzia e di confrontare la rispondenza dell'attività svolta quotidianamente al progetto educativo, organizzativo e gestionale presentato in sede di gara.

13. Il Concedente non ha alcuna responsabilità diretta o indiretta in vertenze di lavoro di qualsiasi tipo instaurate dai lavoratori nei confronti del Concessionario, anche in occasione di attività inerenti i servizi da esso svolti, restando totalmente estraneo al rapporto d'impiego costituito tra il Concessionario ed il proprio personale dipendente. Il Concessionario deve portare a conoscenza dei propri dipendenti circa l'estraneità del Concedente da ogni responsabilità in merito alla gestione del rapporto di lavoro. In ogni caso, il Concessionario si impegna espressamente a mantenere indenne ed a sollevare il Concedente da qualsiasi pretesa economica e/o normativa avanzata dai propri lavoratori

14. Il Concessionario deve applicare, per tutta la durata del contratto, il CCNL indicato in sede di gara.

ART. 24 - RESPONSABILE DI DIREZIONE

1. Il Concessionario dovrà individuare all'interno dell'organico impiegato per il servizio educativo, la figura del Responsabile di direzione, con esperienza almeno biennale nella posizione di responsabile di un servizio analogo.

2. Il Responsabile potrà svolgere anche funzioni di supporto/integrazione a favore del personale educativo impiegato.

3. Il Responsabile avrà, in generale, il compito di verificare il costante rispetto di tutte le prescrizioni impartite nel presente Capitolato, nel Regolamento e nelle disposizioni legislative e normative in materia. Dovrà relazionare all'Amministrazione Concedente, nei casi, tempi e modalità previste nel presente Capitolato e/o

richiesti dal Concedente, fornendo tutte le necessarie delucidazioni e chiarimenti in merito, segnalando eventuali disfunzioni o situazioni di criticità che possano pregiudicare il buon andamento del servizio.

4. Il Responsabile dovrà in particolare esercitare le seguenti funzioni di:

- coordinamento e sorveglianza di tutta l'attività svolta dal personale impiegato nel servizio;
- referenza per l'Amministrazione concedente, i genitori, il pediatra e gli organismi partecipativi;
- vigilanza sul rispetto delle disposizioni legislative e normative in materia di sicurezza sul lavoro, alimentare e di ogni altra disposizione normativa inerente alla gestione del Servizio.

ART. 25 - COORDINATRICE/COORDINATORE PEDAGOGICO/A

1. L'attività di coordinamento pedagogico dovrà essere assicurata dal Concessionario attraverso la figura del Coordinatore Pedagogico, così come regolamentato dalle norme regionali previste in materia, che potrà coincidere col Responsabile di Direzione.

2. Tale figura dovrà essere in possesso del diploma di laurea ad indirizzo socio pedagogico o socio psicologico o dell'attestato rilasciato a seguito del corso regionale di coordinatore pedagogico, con precedenti significative e documentate esperienze di gestione di servizi di comunità e di gestione di Servizi educativi per la prima infanzia.

3. L'attività di coordinamento pedagogico dovrà essere garantita per almeno 3 ore settimanali e il Coordinatore Pedagogico dovrà mantenere un costante rapporto di collaborazione con il Responsabile di Direzione.

4. Al Coordinatore Pedagogico sono attribuiti compiti organizzativi di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, anche in rapporto alla loro formazione permanente, di monitoraggio e documentazione delle esperienze nonché di promozione e valutazione della qualità del Servizio e di complessiva conduzione pedagogica.

5. Al termine e durante l'anno scolastico il coordinatore pedagogico predispone appositi *report* e relazioni da inviare al Responsabile di Direzione, che provvederà ad inviarli al Concedente, al fine di rendere possibile il controllo e la verifica della corretta attuazione del progetto pedagogico.

6. Il Coordinatore deve essere presente al nido in orari concordati con il Responsabile di Direzione e funzionali al suo ruolo. Deve inoltre essere reperibile telefonicamente negli orari d'ufficio.

ART. 26 - FIGURA PROFESSIONALE DELL'EDUCATRICE/ EDUCATORE

1. Gli educatori sono responsabili dell'attuazione del progetto educativo attraverso la predisposizione di proposte educative quotidiane che garantiscano il conseguimento degli obiettivi di armonico sviluppo psicofisico e di socializzazione dei bambini nonché dell'integrazione con l'azione delle famiglie.

2. Il personale educativo in dotazione al Servizio deve essere in numero tale da garantire il rispetto del rapporto numerico educatore/bambino, come risulta definito dal presente Capitolato e dalla normativa vigente.

Almeno la metà del personale impiegato dovrà essere in possesso di esperienza lavorativa di almeno due anni, anche non continuativi, presso asili nido e in possesso di uno dei seguenti titoli:

- ✓ laurea in scienze dell'educazione (L19) con indirizzo specifico per educatori dei Servizi educativi per l'infanzia come da allegato B al DM 378/18;
- ✓ laurea in Scienze della formazione primaria integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari regolamentato dal DM 378/18;
- ✓ laurea della classe L19 (senza ulteriori specificazioni);
- ✓ laurea in Scienze della formazione primaria senza il corso di specializzazione;
o, in alternativa, di uno dei seguenti titoli, a condizione che sia conseguito entro il 31 maggio 2017, previsti dalle normative della Regione Piemonte per l'accesso al profilo di educatore nei Servizi per l'infanzia (0-3) di cui alla DG.R. 25 novembre 2013, n. 20-6732:
- ✓ diploma di puericultrice (fino ad esaurimento del titolo);
- ✓ diploma di maestra di scuola d'infanzia (fino ad esaurimento del titolo);
- ✓ diploma di maturità magistrale (fino ad esaurimento del titolo);
- ✓ diploma di liceo socio-psico-pedagogico (fino ad esaurimento del titolo);
- ✓ diploma di liceo delle scienze umane;
- ✓ diploma di vigilatrice d'infanzia, nel rispetto delle norme di cui all'art.1 della L.R. 17 marzo 1980, n. 16;
- ✓ attestato di specializzazione di educatore per la prima infanzia, rilasciato da Agenzia Formativa accreditata dalla Regione Piemonte, di cui all'art. 11 della L.R. n. 63/1995(fino ad esaurimento titolo);
- ✓ diploma di dirigente di comunità (fino ad esaurimento del titolo);
- ✓ diploma di tecnico dei sociali (fino ad esaurimento del titolo);
- ✓ diploma di tecnico per i Servizi socio - sanitari;
- ✓ altri diplomi di scuola media superiore, dai cui provvedimenti istitutivi, si riconosca un profilo professionale rivolto all'organizzazione e gestione degli asili nido.

3. Tale personale dovrà sempre essere integrato in relazione all'aumento degli iscritti in applicazione dei parametri previsti dalla normativa.

ART. 27 - PERSONALE DI SOSTEGNO PER BAMBINI DISABILI

1. Il Concessionario dovrà assicurare l'attività educativa ed assistenziale a favore di utenti disabili anche attraverso servizi di assistenza personale, attivabili in base alle necessità, ai sensi del presente Capitolato, prevedendo la riduzione del rapporto educatore/bambini, secondo quanto previsto dalla Legge del 5 febbraio 1992, n. 104 ed in accordo con i servizi sociali e sanitari di competenza.

ART. 28 - PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI AUSILIARI (PULIZIE, REFEZIONE, LAVANDERIA, ECC...)

1. Il personale addetto ai servizi ausiliari è responsabile dell'igiene dei locali, della manutenzione degli stessi e degli arredi, della corretta preparazione e somministrazione dei pasti ai bambini e deve assicurare un ambiente confortevole e adatto a garantire il rifornimento di tutto ciò che è necessario per l'igiene, le attività, la refezione ed il riposo dei bambini. Il personale ausiliario potrà essere di supporto agli educatori, se concordato con questi ultimi, nell'ora dei pasti e, in generale, in casi di particolare necessità.
2. Il personale addetto alle funzioni ausiliarie, coerentemente con le finalità del Servizio, dovrà essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, degli attestati e titoli professionali e di un'adeguata esperienza di Servizio.

ART. 29 - FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

1. Il Concessionario avrà cura di progettare annualmente un piano articolato di aggiornamento e formazione del personale da svolgersi al di fuori dell'orario di attività diretta con i bambini.
2. Dovrà essere garantito un numero minimo di 15 ore pro-capite all'anno di formazione/aggiornamento.
3. I costi relativi a tutta la formazione e supervisione in generale, rientrano nelle spese del personale sostenute dal Concessionario.
4. È auspicabile che il Concessionario aderisca a proposte formative organizzate anche da Enti del Territorio, al fine di consolidare un sistema integrato dei Servizi educativi attraverso la condivisione dei presupposti e fondamenti pedagogici e l'adozione di metodologie comuni

ART. 30 - TIROCINANTI, STUDENTI IN ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO E VOLONTARI

1. È facoltà del Concessionario procedere, informandone il Concedente, all'inserimento nei servizi di allievi tirocinanti o studenti, volontari, a condizione che ciò non comporti pregiudizio al regolare espletamento del servizio. I tirocinanti/studenti o volontari non potranno sostituire il personale impiegato.

PARTE SESTA

RESPONSABILITÀ - CONTROLLI

ART. 31 - RESPONSABILITÀ CIVILE DEL CONCESSIONARIO – POLIZZA ASSICURATIVA – CLAUSOLA DI MANLEVA

1. Il Concessionario costituisce l'unico ed esclusivo soggetto responsabile della sicurezza e incolumità del proprio personale, nonché dei danni procurati a terzi (persone e/o cose) in dipendenza del Servizio prestato nonché ai beni concessi in uso.

2. A tal fine il Concessionario, prima della stipula del contratto, dovrà produrre al Concedente apposite polizze assicurative contro i rischi inerenti alla gestione affidata, per le tipologie ed i massimali d'importo non inferiore a quelli di seguito indicati:

a) polizza RCT (responsabilità civile verso terzi):

- R.C.T. per sinistro € 5.000.000,00
- R.C.T. per persona € 2.000.000,00
- R.C.T. per danni a cose o animali € 1.000.000,00

b) polizza RCO (responsabilità civile verso prestatori di lavoro):

- R.C.O. per sinistro € 3.000.000,00
- R.C.O. per persona € 2.000.000,00

La polizza dovrà esplicitamente prevedere nel novero dei terzi i bambini frequentanti.

La polizza dovrà esplicitamente prevedere la copertura di eventi dannosi alle cose (arredi, attrezzature, locali) ricevute in custodia dal Concedente per lo svolgimento del Servizio, compresi quelli derivanti da incendi e/o esplosioni.

Le polizze predette dovranno includere il Concedente fra i soggetti terzi e recare espressamente la clausola che le stesse si intendono cessate solo a seguito di espressa dichiarazione liberatoria del Concedente medesimo.

I rischi non coperti dalle predette polizze, gli scoperti, le franchigie e ogni limite di garanzia sono a carico esclusivo del Concessionario.

3. Clausola di manleva

Le Parti convengono espressamente che il Concedente è assolutamente estraneo rispetto ad eventuali responsabilità circa infortuni o danni che dovessero derivare dalla esecuzione dei servizi oggetto di concessione. Il Concessionario, in ogni caso, si impegna espressamente a manlevare ed a tenere indenne il Concedente da qualsiasi pretesa risarcitoria per fatti dipendenti o connessi all'esecuzione dei servizi medesimi. Il mancato rispetto dell'onere di manleva costituirà motivo di risoluzione di diritto del contratto e di escussione della cauzione definitiva, a titolo di penale forfetaria per inadempimento del contratto, esonerando il Concedente da ogni responsabilità conseguente e restando a completo ed esclusivo carico del soggetto aggiudicatario qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Concedente.

ART. 32 - CONTROLLO DEL CONCEDENTE

1. Il Concedente ha ampie facoltà di controllo, che attuerà nelle forme e modalità che riterrà più opportune, applicando anche procedure atte alla rilevazione dei livelli qualitativi e funzionali del servizio e del grado di soddisfazione dell'utenza.
2. Il Concessionario dovrà consentire in qualsiasi momento, anche senza preavviso, l'accesso alla struttura di personale autorizzato dall'Amministrazione concedente.
3. In particolare, il Comune si riserva la facoltà, in qualsiasi momento essa lo ritenga necessario, senza preavviso e con le modalità ritenute opportune, di effettuare controlli per verificare la rispondenza del Servizio offerto alle prescrizioni del vigente capitolato, nonché al progetto presentato in sede di gara.
4. Le verifiche e i controlli verteranno sulla gestione di tutte le attività oggetto del Servizio affidato, con particolare riguardo a:
 - buono svolgimento dei Servizi, in termini di regolare funzionamento, efficacia ed efficienza della gestione;
 - controllo del rispetto del rapporto educatore/bambini;
 - gradimento e soddisfazione degli utenti;
 - rispetto delle norme contrattuali e contributive nei confronti degli operatori delle società o cooperative.
5. Qualora si rilevassero disfunzioni, anomalie nella gestione o nella realizzazione del progetto, o nell'operato del personale, al Concessionario saranno applicate penalità contrattuali, come di seguito specificato.
6. Il Comune di Nole si riserva, altresì, la facoltà di ordinare al concessionario l'esecuzione di quegli interventi che si reputassero necessari per garantire il livello minimo di sicurezza, decoro ed igiene nonché di adeguamento alle normative vigenti al momento della verifica.

ART. 33 - PENALI CONTRATTUALI

1. Qualora siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione di norme, regolamenti o del presente Capitolato che possano condurre a disservizi o, qualora si accertino anomalie sulla qualità o sulla quantità dei Servizi erogati, ferma restando la facoltà di procedere alla quantificazione e richiesta di risarcimento del danno, il Concedente procederà all'applicazione di penalità contrattuali.
2. In particolare, il Concedente procederà all'applicazione di penali da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 3.000,00 per ogni infrazione contestata, da graduare secondo la gravità delle circostanze e l'eventuale recidiva. Si indicano, qui di seguito, a mero titolo esemplificativo, alcune ipotesi significative:
 - a) reiterati ritardi o uscite anticipate del personale impiegato nello svolgimento dei Servizi: € 500,00 per ogni violazione;
 - b) mancata sostituzione di operatori assenti ovvero ritardo nella sostituzione in conseguenza del quale si sia verificata una mancata copertura del Servizio: € 500,00 per ogni operatore non sostituito e per ogni giorno di mancata sostituzione;

- c) mancato rispetto della dotazione di personale e degli orari di presenza previsti dal capitolato e dall'offerta tecnica di gara: € 1.000,00 per ogni infrazione;
- d) impiego di personale non qualificato (anche supplente): € 1.000,00 per ogni unità di personale non qualificato, moltiplicata per i giorni di infrazione;
- e) mancata sostituzione di operatore richiesta dal Concedente per gravi motivi: € 500,00 per ogni giorno di mancata sostituzione;
- f) comportamenti degli operatori caratterizzati da imperizia o negligenza nei confronti dell'utenza e degli operatori coinvolti nel Servizio: € 500,00 per ciascuna violazione;
- g) mancata presentazione della documentazione relativa all'attività svolta, alla scadenza fissata e/o concordata: € 100,00;
- h) inosservanza di leggi, regolamenti e disposizioni riguardanti il Servizio svolto: € 1.000,00 per ogni violazione;

3. Le penali vengono applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell'inadempienza al Concedente, con termine di controdeduzione pari a cinque giorni lavorativi.

4. Decorso infruttuosamente tale termine, o qualora le giustificazioni non siano ritenute motivatamente accettabili, si provvederà, all'irrogazione della penale. Le penali saranno applicate mediante trattenuta sull'importo delle fatture con emissione da parte del Concessionario di note di accredito sulle stesse per un importo pari alle penalità irrogate o in caso di insufficienza, mediante prelievo dalla cauzione.

5. È fatto salvo il diritto del Comune a valersi anche della cauzione definitiva, a titolo di penale forfetaria per l'inadempimento.

6. L'applicazione delle penali non esclude il diritto del Concedente a pretendere il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l'aggiudicatario non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del Servizio.

ART. 34 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Le Parti convengono che, oltre a quanto previsto dall'art. 1453 C.C., costituiscono motivo per la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C. e senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa di danni, le seguenti ipotesi:

- a) non ottenimento dell'autorizzazione al funzionamento dall'ASL locale;
- b) interruzione non motivata di Servizio;
- c) gravi deficienze e/o irregolarità nell'espletamento degli interventi e dei Servizi che pregiudichino il regolare svolgimento delle attività;
- d) grave inosservanza delle norme igienico-sanitarie;
- e) mancato pagamento degli stipendi al personale dipendente entro le scadenze contrattualmente previste;

- f) applicazione di 3 penalità per lo stesso tipo di infrazione;
- g) violazione ripetuta (tre volte) delle norme di sicurezza e prevenzione;
- h) difformità nella realizzazione del progetto secondo quanto indicato in fase di offerta;
- i) gravi danni ad impianti e attrezzature riconducibili a comportamento doloso o colposo del gestore;
- j) cessione del contratto;
- k) utilizzo, gestione o fruizione dei locali dedicati al Servizio per finalità o con modalità diverse da quelle previste dal presente capitolato;

Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, co. 9 bis, della L. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

2. Anche nei casi sopraindicati il Concessionario incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Concedente a titolo di penale forfetaria per l'inadempimento, salvo il risarcimento di tutti gli ulteriori danni derivanti dalla risoluzione del contratto.

3. In caso di risoluzione del contratto il Concedente si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che seguono in graduatoria per l'affidamento del Servizio.

4. Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato, seguito da comunicazione del Comune in forma di PEC. Nessuna pretesa il Concessionario può avanzare a seguito dell'atto di revoca; a questa deve seguire la procedura prevista per la riconsegna delle strutture.

ART. 35 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

1. Il Concessionario non potrà, per nessuna ragione, sospendere o interrompere il servizio di sua iniziativa.

2. Quando, per cause di forza maggiore dipendenti da fatti naturali (alluvioni, ecc.) o da fatti umani di grande rilevanza (tumulti, epidemie, ecc.), il Concessionario non possa espletare il servizio deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione concedente.

3. In caso di sciopero del personale dipendente, dovranno essere assicurate le garanzie stabilite dalla norma, dandone immediata comunicazione all'Amministrazione Concedente.

4. Nei casi di sospensione o interruzione del servizio - al di fuori delle ipotesi esimenti di cui sopra - il Concessionario è tenuto al risarcimento dei danni. La fattispecie integra, altresì, clausola risolutiva espressa.

PARTE SETTIMA
GESTIONE DELLA FASE ESECUTIVA DEL CONTRATTO

ART. 36 - CORRISPETTIVO E PAGAMENTI

1. Trattandosi di concessione di servizi, il rischio operativo derivante dalla gestione del servizio, inclusi il rischio di domanda e quello connesso alla riscossione delle somme dovute dagli utenti, è interamente a carico del Concessionario.
2. Il Concessionario, come controprestazione, avrà diritto a gestire il servizio di Asilo Nido, in conformità e rispetto delle norme e disposizioni previste e per l'intera durata della concessione, riscuotendo le rette dovute dagli utenti per il servizio stesso. Avrà inoltre il diritto di attivare servizi/attività integrative riscuotendo le tariffe applicate.
3. La misura delle rette a carico dell'utenza dell'Asilo Nido dipende dalla modalità di orario prescelta e dalle eventuali riduzioni/agevolazioni definite dal Concedente.
4. Per lo svolgimento del servizio di Asilo Nido oggetto di concessione spetta al Concessionario un corrispettivo mensile a bambino determinato dall'esito di gara.
5. La parte di corrispettivo derivante dall'abbattimento delle rette a favore delle famiglie sulla base dell'ISEE dovuta dal Concedente al Concessionario verrà erogata a seguito della presentazione di fatture elettroniche mensili posticipate accompagnate da rendicontazione attestante il nome di ciascun bambino residente che ha usufruito dei Servizi durante il mese di riferimento, la tipologia di articolazione oraria prescelta, l'indicazione dell'importo a carico della famiglia ed eventuali decurtazioni di tale importo dovute ad assenze, secondo quanto previsto dal Regolamento. Analoga procedura potrà essere seguita per i bambini non residenti da parte degli altri Comuni convenzionati per il servizio.

In caso di contestazioni sulle prestazioni ovvero sulla fattura emessa, il termine per l'erogazione della suddetta quota parte di corrispettivo resterà sospeso fino all'accertamento dell'avvenuta regolarizzazione della prestazione o del documento fiscale in pagamento.
6. Con l'erogazione, da parte del Concedente, della predetta quota parte di corrispettivo, il Concessionario non potrà pretendere alcun compenso aggiuntivo dal Concedente in ragione della prestazione dei servizi oggetto della concessione, salvo eventuali ulteriori corrispettivi previsti dal presente Capitolato, con riferimento ai servizi opzionali, attivati su richiesta del Concedente stesso.
7. La riscossione di tutti i corrispettivi, da parte del Concessionario, avviene a mezzo bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla presente commessa pubblica, e ciò nel rispetto di quanto previsto dal presente Capitolato, dal Disciplinare di gara, da tutta la documentazione di gara e dalla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 37 - AUTORIZZAZIONE E RAPPORTI CON LA VIGILANZA

1. L'autorizzazione al funzionamento rilasciata dalla competente ASL è in capo al Concessionario che dovrà portare a conoscenza formale il Concedente dei termini della stessa.
2. Nel caso di adeguamenti in itinere dei termini dell'autorizzazione rilasciata dalla competente ASL, l'inoltro dell'istanza sarà a cura del Concessionario che provvederà a dare – contestualmente - formale comunicazione al Concedente delle varie fasi dell'istruttoria, così come per qualunque altra istanza rivolta all'ASL medesima.

ART. 38 – RIDUZIONE DELLE RETTE

1. Il concedente sarà beneficiario dei contributi erogati dalla Regione Piemonte a valere sul “Fondo nazionale per il Sistema Integrato di educazione e di istruzione per le bambine e i bambini in età compresa dalla nascita sino ai sei anni” finalizzati alla riduzione delle rette in favore delle famiglie dei bambini frequentanti.
3. Il Concessionario sarà tenuto ad acquisire il valore dell'attestazione ISEE delle famiglie dei bambini residenti al fine di consentire la corretta applicazione della riduzione della retta sulla base degli scaglioni che saranno individuati con deliberazione della Giunta Comunale.
2. Il Concessionario ha l'obbligo di collaborare con il Concedente fornendo, in tempo utile, tutti i dati relativi alla gestione, necessari per la presentazione delle domande di contributo e per la rilevazione dei dati previsti in proposito.

ART. 39 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO – GARANZIA DEFINITIVA

1. A seguito dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, verrà stipulato il contratto di servizio in forma pubblico-amministrativa.
2. Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto il presente Capitolato e i suoi allegati.
3. Tutte le spese, incluse le spese di gara, imposte e tasse inerenti e conseguenti alla stipulazione del relativo contratto sono per intero a carico del Concessionario.
4. Il Concessionario, prima della stipula del contratto, dovrà presentare, pena la revoca dell'aggiudicazione, la garanzia definitiva pari al 10 per cento dell'importo dei canoni da corrispondere.

ART. 40 - CARTA DEI SERVIZI – INDAGINI CONOSCITIVE

1. Il Concessionario deve procedere all'elaborazione e diffusione di un'apposita “Carta dei Servizi” che garantisca l'informazione agli utenti relativamente a tutti gli aspetti organizzativi ed educativi dell'attività svolta.
2. Il Concessionario deve, altresì, attivare sistemi di rilevazione e reportistica della “customer satisfaction”, da inoltrare al Concedente.

ART. 41 - RECESSO DAL CONTRATTO

1. Il recesso del Concessionario non è ammesso e, qualora comunque attuato, comporta l'obbligazione per lo stesso del risarcimento dei danni, con incameramento della cauzione definitiva a titolo di penale forfetaria dell'inadempimento, fatta salva la prova del maggior danno.

ART. 42 - CONTROVERSIE

1. Le controversie che dovessero sorgere tra il Concedente ed il Concessionario in ordine all'esecuzione del presente contratto sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

ART. 43 - DOMICILIO LEGALE DEL CONCESSIONARIO

1. A tutti gli effetti contrattuali il Concessionario elegge domicilio presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato in sede di gara.

ART. 44 - RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente citato nel presente capitolato, si fa riferimento a quanto previsto dal Codice civile e dalle altre disposizioni legislative vigenti in materia di appalti e ristorazione scolastica, che qui si intendono richiamate e riportate per intero.
2. Laddove per effetto di nuove normative si modificassero le funzioni attribuite all'Ente Locale relativamente al servizio in oggetto, il contratto potrà subire le relative conseguenti variazioni, senza che il Concessionario possa rivalersi sul Concedente.

ART. 45 - INEFFICACIA DI CLAUSOLE AGGIUNTIVE

1. Nessun eventuale accordo verbale che comporti aggiunte e/o modifiche, di qualsiasi specie e/o natura al contenuto del contratto, potrà avere efficacia se non tradotto in forma scritta, secondo quanto previsto dalle vigenti norme di legge.

ART. 46 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi del Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 i dati forniti dalle imprese saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento di gara nonché alla stipula e gestione del contratto.

1. Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, responsabilizzazione ed è svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all'instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge.
3. I dati saranno comunicati a soggetti pubblici nell'adempimento dei compiti di legge.
4. In relazione al trattamento dei dati conferiti, l'interessato gode dei diritti di cui agli articoli 15-16-17 e 18 del citato Regolamento, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, contemplare i dati erranei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
5. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Nole, Concedente, il Responsabile del Trattamento è il Responsabile Unico del Procedimento.

ART. 47 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

1. Il Concedente si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317c.p., 318c.p., 319c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.
2. Nei casi di cui al periodo precedente, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.
3. A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte del Concedente della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di all'art. 32 del decreto-legge 90/2014.

ART. 48 - CODICE COMPORTAMENTO

1. Il Concessionario si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti le prescrizioni di cui al DPR 62/2013, Codice di Comportamento delle Pubbliche Amministrazioni e delle integrazioni allo stesso, approvate con deliberazione di Giunta comunale n. 169 del 29.12.2022. La violazione delle prescrizioni del citato Codice comporterà la facoltà del concedente di risolvere il contratto.
3. Il Concessionario si impegna a non offrire, per tutto il periodo contrattuale e per un ulteriore biennio successivo, incarichi di collaborazione a dipendenti del Concedente.

Allegati

1. Regolamento di gestione asilo nido comunale
2. Schema planimetrico
3. Piano economico-finanziario dei presunti costi/ricavi annui del servizio
4. Matrice dei rischi